

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
12/2016/R/GAS**

**MODIFICHE INERENTI ALLA DISCIPLINA DEL *SETTLEMENT* GAS**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas naturale*

**14 gennaio 2016**

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione fa seguito alla deliberazione 276/2015/R/gas con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha approvato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata ai sensi del TISG.*

*Il documento illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito alle possibili modifiche ed integrazioni alla regolazione vigente in materia.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **15 febbraio 2016**.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*Per agevolare la pubblicazione dei contributi pervenuti in risposta a questa consultazione si chiede di inviare documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità **[www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)** o, in alternativa, all'indirizzo e-mail **[mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)**.*

**Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico**  
**Direzione Mercati**  
**Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori**  
*Piazza Cavour 5 – 20121 Milano*  
*tel. 02.655.65.351/608*  
*fax 02.655.65.265*

*sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*  
*e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)*

## INDICE

1. Introduzione	4
Parte I: Modifica dell'algoritmo funzionale alla determinazione delle partite fisiche ed economiche in esito alla sessione di aggiustamento	6
2. <i>Le motivazioni alla base dell'intervento</i>	6
3. <i>Le opzioni</i>	7
Parte II: Ulteriori orientamenti funzionali al perfezionamento della disciplina in vigore ai fini delle sessioni di aggiustamento	11
4. <i>Messa a disposizione dei dati agli utenti per segnalazioni</i>	11
5. <i>Obblighi informativi propri del RdB</i>	12
6. <i>Fatturazione dei corrispettivi da parte del RdB</i>	13
7. <i>Le penali per supero di capacità</i>	16
Appendice	18

## 1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 9 giugno 2015, 276/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 276/2015/R/gas) l’Autorità ha adottato delle disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata ai sensi del TISG, il *Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o settlement*, approvato con la deliberazione 229/2012/R/gas.
- 1.2 Come è noto, il TISG attribuisce alla società Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), la gestione del *settlement* presso tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto, mediante coordinamento con le imprese di distribuzione e le altre imprese di trasporto. A tal fine, il RdB ha la responsabilità di:
- a) determinare le partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento<sup>1</sup> e delle sessioni di aggiustamento<sup>2</sup>;
  - b) gestire la piattaforma informatica funzionale alla definizione dei rapporti intercorrenti tra utenti del bilanciamento (di seguito: UdB), utenti della distribuzione (di seguito: UdD) e imprese di distribuzione (di seguito: ID) e agli scambi informativi utili allo svolgimento delle suddette sessioni.
- 1.3 Con specifico riferimento alla disciplina dell’aggiustamento, con la deliberazione 250/2014/R/gas l’Autorità ha approvato in via transitoria, per quanto di competenza, la relativa proposta di aggiornamento del Codice di Rete del RdB, accogliendo le seguenti richieste:
- a) rivedere le tempistiche di esecuzione delle sessioni di aggiustamento nel corso dell’anno, posticipando le date previste dalla regolazione a maggio ed a ottobre, rispettivamente per la pluriennale e per l’annuale, in modo da poter disporre di un adeguato margine di tempo per eseguire l’elaborazione dei dati comunicati dalle ID, la determinazione e la messa a disposizione delle partite fisiche ed economiche agli UdB e la fatturazione delle medesime;
  - b) applicare, per la prima volta, la disciplina dell’aggiustamento con la sessione pluriennale 2015, entro il mese di maggio, in luogo della sessione di aggiustamento annuale di agosto 2014, per consentire il completamento dei lavori di adeguamento dei sistemi informativi.

---

<sup>1</sup> Le sessioni di bilanciamento vengono svolte mensilmente con riferimento al mese precedente.

<sup>2</sup> Le sessioni di aggiustamento vengono svolte annualmente, in due momenti diversi: una con riferimento all’anno civile precedente ed una con riferimento al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno civile precedente (sessione pluriennale). Esse permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente.

- 1.4 Nel mese di maggio 2015, quindi, si è tenuta la prima sessione di aggiustamento (di seguito: sessione di aggiustamento di maggio) dall'avvio della nuova disciplina del *settlement*, in esito alla quale sono state rilevate una serie di anomalie che hanno portato l'Autorità a ritenere:
- a) opportuna la sospensione del pagamento delle fatture emesse dal RdB, nonché il conteggio delle medesime nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti dell'UdB, per il tempo necessario all'effettuazione delle verifiche del caso e, comunque, con tempistiche atte a garantire la corretta esecuzione della successiva sessione di aggiustamento;
  - b) di dare mandato al RdB affinché, nell'ambito delle sessioni di bilanciamento, continuasse ad applicare un valore del fattore di correzione annuale  $\gamma A^3$  (che misura la differenza tra il quantitativo immesso al punto di riconsegna della rete di trasporto e il prelievo complessivo) pari a zero, fino a diversa comunicazione in merito, in quanto dall'analisi dei primi dati a disposizione degli uffici sono stati rilevati valori di  $\gamma A$  (positivi e negativi) estremamente elevati e difficilmente giustificabili nel contesto di un normale funzionamento del meccanismo, valori che avrebbero potuto distorcere significativamente gli esiti delle sessioni di bilanciamento;
  - c) di rinviare a successivi approfondimenti la valutazione delle richieste di modifica e/o integrazione della regolazione vigente in tema di sessioni di aggiustamento.
- 1.5 Il presente documento per la consultazione affronta, pertanto, gli aspetti inerenti al precedente punto 1.4 ed è così organizzato:
- a) la Parte I riporta gli orientamenti relativi all'algoritmo utilizzato nella sessione di aggiustamento, con un approfondimento in Appendice;
  - b) la Parte II illustra una serie di proposte integrative della regolazione vigente funzionali al perfezionamento della disciplina in materia.

---

<sup>3</sup> Nell'ambito della sessione di aggiustamento viene determinato il fattore annuale  $\gamma A$  (di cui al comma 17.1, lettera f), del TISG), poi utilizzato nell'esecuzione delle sessioni di bilanciamento per la correzione dei prelievi, ai sensi del comma 10.1 del TISG. Nel primo anno di effettuazione delle sessioni di bilanciamento  $\gamma A$  è stato posto pari a zero.

## **Parte I: Modifica dell'algoritmo funzionale alla determinazione delle partite fisiche ed economiche in esito alla sessione di aggiustamento**

### **2. Le motivazioni alla base dell'intervento**

2.1 Oltre a quanto sopra sinteticamente riportato con riferimento al  $\gamma A$ , come esplicitato nella deliberazione 276/2015/R/gas, sono pervenute diverse segnalazioni in merito agli esiti della sessione di aggiustamento di maggio. Sulla base dei dati messi a disposizione di ciascun UdB dal RdB<sup>4</sup>, i principali rilievi evidenziati dagli operatori possono essere così sintetizzati:

- a) sono state rilevate consistenti differenze tra i volumi allocati in sede di bilanciamento e quelli determinati in fase di aggiustamento, soprattutto in relazione ai punti di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: ReMi) su cui è avvenuta una variazione importante del mercato servito dall'UdB da un anno termico al successivo<sup>5</sup>;
- b) nessun controllo è stato posto in essere per valutare la coerenza tra le partite fisiche giornaliere di competenza di ciascun UdB e la matrice di corrispondenza<sup>6</sup> definita sulla piattaforma informatica, ovvero con le regole di ripartizione nel caso in cui un UdD sia servito da più UdB. Ne è derivato, ad esempio, che UdB senza capacità in alcuni mesi, perché non operanti in quella rete di distribuzione, si trovassero con un valore di gas allocato non nullo. Inoltre, si ritiene che l'applicazione delle informazioni sulle filiere commerciali ai dati di misura comunicati dalle ID, e non ai dati già riconciliati con l'immesso, come avviene invece nella sessione di bilanciamento, determini un'alterazione, in alcuni casi significativa, dei volumi attribuiti;
- c) è emerso che alcune ID hanno comunicato solo parzialmente i dati di competenza ai sensi dell'articolo 16 del TISG<sup>7</sup>.

2.2 Inoltre, alcuni UdB hanno chiesto di avere, con riferimento alle partite di gas ad essi attribuite, il dettaglio delle competenze per ogni UdD servito. Allo stato dell'arte, in ragione del fatto che l'algoritmo applicato nella sessione di

---

<sup>4</sup> I dati che il RdB deve mettere a disposizione di ciascun UdB, in relazione alla sessione di aggiustamento, sono stabiliti dai commi 30.1 e 30.2 del TISG.

<sup>5</sup> A tal proposito, si ricorda che l'algoritmo utilizza i dati relativi all'anno solare oggetto di aggiustamento e non all'anno termico.

<sup>6</sup> Come disciplinato dall'articolo 21 del TISG "La matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema definisce, per ciascun punto di consegna, a quali UdB debbano essere ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun UdD".

<sup>7</sup> L'ID determina, con riferimento a ogni giorno  $k$  dell'anno civile  $a$  cui la sessione di aggiustamento si riferisce e per ogni UdD, la somma dei prelievi dei punti misurati mensilmente e il prelievo dell'insieme dei punti misurati mensilmente, semestralmente o annualmente.

aggiustamento prevede, come prima operazione, la riconduzione dei dati comunicati dalle ID, distinti per ciascun UdD, ai dati di competenza di ciascun UdB attraverso la mappatura dei rapporti commerciali, i risultati della sessione di aggiustamento sono allocazioni giornaliere aggregate per UdB. Ciò comporterebbe per gli UdB, secondo le segnalazioni degli stessi, una difficoltà di regolare le posizioni all'ingrosso, nei tempi e nei modi previsti dal contratto stipulato con i relativi UdD, generando inutili oneri a carico degli UdB e, conseguentemente, delle inefficienze di sistema. Peraltro, in assenza di una regola certa ed univoca sulla cui base trasferire gli effetti dell'aggiustamento ai propri UdD, qualsiasi soluzione venisse applicata dal singolo UdB sarebbe possibile fonte di contenziosi legali, in quanto discrezionale. In più, è stato osservato che gli operatori non hanno a disposizione tutte le informazioni necessarie per una eventuale determinazione in proprio delle partite fisiche di conguaglio di competenza dei singoli UdD forniti.

- 2.3 Alla luce di quanto premesso, di seguito vengono presentate due possibili opzioni di intervento.

### **3. Le opzioni**

*Opzione 1: Modifica dell'algoritmo funzionale alla determinazione delle partite fisiche ed economiche in esito alla sessione di aggiustamento vigente ai sensi del TISG, mantenendo i meccanismi di quadratura annuale (di cui al termine  $\gamma A$ ) e di quadratura stagionale (di cui ai termini  $\gamma I$  e  $\gamma E$ )*

- 3.1 La presente opzione prevede il mantenimento dell'attuale algoritmo in uso per la sessione di aggiustamento, spostando però l'utilizzo delle informazioni sulla matrice di corrispondenza (passaggio comunemente noto come "risalita delle filiere") al termine del processo, dopo aver effettuato tutte le quadrature sul singolo UdD. Questo permetterebbe di replicare la logica "*bottom - up*" alla base delle sessioni di bilanciamento - che sono state già effettuate con efficacia per gli anni 2013, 2014 e 2015 - risolvendo la criticità rappresentata dagli UdB circa la mancanza del dettaglio delle partite fisiche giornaliere relative a ciascun UdD in fornitura.
- 3.2 Inoltre, con riferimento alle lettere l) ed m) del comma 17.1 del TISG, il RdB ha proposto l'introduzione di pesi giornalieri al posto di quadrature sugli interi periodi invernale e estivo. Si ritiene che tale passaggio possa essere utile a mitigare l'effetto distorsivo, rilevato dagli operatori e sopra descritto, collegato alla variazione del mercato finale servito.
- 3.3 Inoltre, sempre con riferimento alla lettera l) del comma 17.1 del TISG, si reputa che la ripartizione della differenza tra il prelievo giornaliero complessivo e il gas attribuito a tutti gli UdB, nel periodo estivo non dovrebbe essere applicata solo ai prelievi termici, ma a tutti.

- 3.4 L'opzione appena descritta garantirebbe il mantenimento dell'attuale architettura, nonché delle logiche che hanno portato all'approvazione della vigente regolazione in materia.
- 3.5 In Appendice è presentato l'articolo 17 del TISG come risultante dalle modifiche che s'intendono apportare.
- 3.6 Tali modifiche sono state manualmente testate dal RdB nei mesi scorsi su richiesta degli uffici. Data l'onerosità, l'algoritmo è stato verificato su un'unica ReMi, scelta in quanto considerata rappresentativa di più casistiche d'interesse. A partire dall'insieme degli UdB con capacità conferita sul punto di riconsegna della rete di trasporto in questione, sono stati individuati i soggetti - fornitori unici per un determinato mese, di uno o più UdD<sup>8</sup> - per un loro coinvolgimento nell'analisi degli esiti ottenuti. Tale scelta è stata necessaria per una rapida gestione del processo, alla luce dei vigenti obblighi di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.

***Opzione 2: Applicazione in fase di aggiustamento dell'algoritmo funzionale alla determinazione delle partite fisiche ed economiche in esito alla sessione di bilanciamento, vigente ai sensi del TISG***

- 3.7 In alternativa all'opzione 1 si potrebbe applicare l'algoritmo ad oggi utilizzato per le sessioni di bilanciamento anche con riferimento alle sessioni di aggiustamento ponendo  $\gamma A$  pari a zero. Per la determinazione del fattore di correzione annuale  $\gamma A$  ai fini del bilanciamento, invece, si potrebbe confermare la procedura già in uso.
- 3.8 Chiaramente l'algoritmo funzionale alla determinazione delle partite fisiche ed economiche in esito alla sessione di bilanciamento è basato su una logica diversa da quello dell'aggiustamento, a cominciare dai dati che le ID devono mettere a disposizione del RdB; infatti:
- nella sessione di bilanciamento, in relazione al mese cui la sessione di bilanciamento si riferisce e per ogni UdD, l>ID determina i prelievi giornalieri relativi ai PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, i prelievi mensili per i PdR misurati mensilmente, per ciascun profilo di prelievo standard, tenendo conto delle misure effettuate ai sensi degli obblighi vigenti in materia di raccolta dei dati di misura, e i prelievi mensili dei PdR misurati semestralmente o annualmente determinati sulla base del consumo annuo e del profilo di prelievo standard associato;
  - nella sessione di aggiustamento, in relazione all'anno civile cui la sessione di aggiustamento si riferisce e per ogni UdD, l>ID determinai prelievi giornalieri dei PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero e il prelievo

---

<sup>8</sup> Quindi, con una matrice di corrispondenza sul punto priva di regole di ripartizione dei prelievi tra più UdB.

giornaliero relativo all'insieme dei PdR misurati mensilmente, semestralmente o annualmente, sulla base di tutte le misure a disposizione.

- 3.9 È necessario, pertanto, valutare attentamente quali dati l'ID dovrebbe fornire al RdB per l'espletamento delle attività di sua competenza, in relazione all'applicazione dell'opzione 2. Nel caso in cui si decida di mantenere per la sessione di aggiustamento quanto previsto dalla disciplina relativa a quella di bilanciamento, bisognerebbe introdurre delle regole per recepire le nuove misure per i PdR misurati semestralmente o annualmente, aggiornando almeno il consumo annuo a loro associato, in quanto per tutti gli altri PdR le regole in uso sarebbero già idonee. Mentre, qualora si decida di mantenere quanto già in vigore per le sessioni di aggiustamento, l'ID dovrebbe distinguere i PdR misurati mensilmente da quelli misurati semestralmente o annualmente, pur applicando la stessa formula, e poi aggregare i prelievi giornalieri per trasmettere al RdB prelievi mensili, il quale provvederà ad effettuare la profilazione dei medesimi, di competenza di ciascun UdD, secondo la procedura di cui all'Allegato B del TISG.
- 3.10 Poiché l'algoritmo del bilanciamento lavora su un orizzonte mensile, il RdB dovrebbe farlo girare tante volte quanti sono i mesi oggetto di aggiustamento: tale appesantimento operativo andrebbe comunque a compensare il lavoro sottostante alla gestione di una grossa mole di dati quale quella che alimenta l'algoritmo di aggiustamento.
- 3.11 L'adozione di questa opzione, per come è strutturato l'algoritmo, non presenta la criticità evidenziata dagli UdB inerente alla mancanza della determinazione delle partite fisiche giornaliere relative a ciascun UdD in fornitura e potrebbe assicurare l'esecuzione delle attività a carico delle imprese di trasporto minori, che si sono già dovute adeguare per la gestione delle sessioni di bilanciamento<sup>9</sup>.
- 3.12 Inoltre potrebbe risultare più flessibile, consentendo l'introduzione di sessioni di aggiustamento, ad esempio, a sei mesi, garantendo così da un lato un utilizzo temporalmente più vicino del nuovo dato di misura resosi disponibile nel frattempo, o della rettifica di quello usato in bilanciamento, e dall'altro una maggiore stabilità della matrice di corrispondenza ai fini dei conguagli delle partite, nel senso di una maggiore probabilità di interfacciarsi con interlocutori ancora operativi nel settore o, quantomeno, ancora solvibili.

---

<sup>9</sup> Con la deliberazione 555/2012/R/gas è stato consentito l'uso di modalità transitorie da parte delle altre imprese di trasporto, purché pienamente coerenti con le finalità della disciplina, nelle more della finalizzazione, da parte del RdB, degli adeguamenti necessari allo svolgimento delle sessioni di bilanciamento secondo quanto delineato nel TISG.

**Spunto di consultazione Q.1: Le opzioni**

*Quale delle due opzioni ritenete preferibile? Per quali motivi? Si richiede di motivare anche con il supporto di dati*

*Se no, cosa si propone in alternativa?*

*Nel caso di preferenza per l'opzione 1, si ritiene necessario apportare ulteriori modifiche oltre quelle già individuate sull'algoritmo allegato in Appendice? E, se sì, quali?*

*In relazione all'opzione 2, quale soluzione è preferita con riferimento ai dati che l'ID deve mettere a disposizione del RdB?*

**Modalità di gestione del fattore di correzione annuale  $\gamma A$**

- 3.13 Si ritiene opportuno prevedere che il RdB implementi una reportistica adeguata ad intercettare valori di  $\gamma A$  difficilmente giustificabili. Vale la pena sottolineare che valori di  $\gamma A$  estremamente negativi implicano un prelievo diverso da zero a fronte di un immesso praticamente nullo; parimenti, valori estremamente positivi significano che il prelievo totale inserito a sistema dalle ID è di molto inferiore all'immesso risultante dai verbali di misura della ReMi.
- 3.14 Individuare i valori limite che il suddetto fattore di correzione può assumere senza che si attivino i dovuti *alert* è chiaramente molto difficile; si potrebbe, in linea teorica, indicare il valore di 1,5.
- 3.15 Altro tema delicato è quello relativo alle azioni da intraprendere qualora si attivino i sopraccitati *alert*. Vi sono certamente delle ReMi "particolari"; ad esempio, non è improbabile avere un valore di  $\gamma A$  particolarmente strano se il punto è avviato in corso di anno termico. In questi casi, si potrebbero introdurre delle regole c.d. "*di default*", ponendo a zero il valore di  $\gamma A$  - che, come già ricordato, viene anche utilizzato nelle sessioni di bilanciamento - onde evitare effetti distorsivi sugli esiti delle sessioni.

**Spunto di consultazione Q.2: *Modalità di gestione del fattore di correzione annuale  $\gamma A$***

*Si condivide quanto illustrato?*

*Quali valori di  $\gamma A$  si ritiene coerenti con l'introduzione di un alert?*

**Parte II: Ulteriori orientamenti funzionali al perfezionamento della disciplina in vigore ai fini delle sessioni di aggiustamento**

**4. Messa a disposizione dei dati agli utenti per segnalazioni**

- 4.1 Come indicato al precedente paragrafo 2.1, lettera c), sembrerebbe che alcune delle incongruenze rilevate in esito alla sessione di aggiustamento di maggio siano dovute a mancati o parziali caricamenti dei dati da parte delle ID.
- 4.2 Tale problema si è già palesato con riguardo alle sessioni di bilanciamento. Ai tempi, l'Autorità intervenne con la deliberazione 292/2013/R/gas, sancendo il diritto dell'UdD a segnalare all'ID la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza, nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi alla loro messa a disposizione e stabilendo che l'ID rendesse, a tal fine, disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD attivo sulla propria rete.
- 4.3 In analogia a quanto previsto per le sessioni di bilanciamento, s'intende introdurre delle finestre temporali a disposizione dell'UdD per la segnalazione all'ID della mancata o incompleta comunicazione di rettifiche di dati, o di nuove misure acquisite nel frattempo, nella responsabilità dell'ID per il buon esito della sessione di aggiustamento. E' sottinteso che la segnalazione dell'UdD non può essere generica, ma deve essere circostanziata e facilmente identificabile. In caso contrario, l'ID si troverebbe a dover effettuare un'attività poco efficiente di controllo e revisione, nell'eventualità anche su tutti i dati caricati.
- 4.4 I suddetti termini temporali dovrebbero scattare dal momento in cui si conclude il caricamento dei dati da parte delle ID. Vi è, però, un aspetto che non può essere sottovalutato, peraltro già portato all'attenzione da un operatore infrastrutturale, che concerne la mole di dati che l'UdD - e, di conseguenza, l'ID - dovrebbe controllare, magari anche in poco tempo. In tal senso, si potrebbe pensare all'introduzione di più aperture successive del sistema informativo, scaglionate per periodi dell'anno, in modo tale che, mentre l'UdD visiona i primi dati trasmessi dall'ID, questi proceda all'inserimento dei successivi, gestendo così in modo efficiente la finestra temporale attualmente a disposizione delle ID per il caricamento dei dati funzionali alla sessione di aggiustamento.
- 4.5 Con specifico riferimento al precedente paragrafo 4.1, si ricorda che lo scorso 12 ottobre si è provveduto - con il comunicato pubblicato sul sito dell'Autorità alla

pagina della deliberazione 276/2015/R/gas<sup>10</sup>, cui ha fatto seguito quello di dettaglio del RdB - a garantire la riapertura del sistema utilizzato per il caricamento dei dati da parte delle ID, specificando la possibilità per ciascun UdD, come già previsto nell'ambito della sessione di bilanciamento, di segnalare la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza, nonché la presenza di eventuali errori materiali, all'ID competente, ai fini di una tempestiva azione di rettifica dei medesimi.

- 4.6 Per quanto riguarda gli UdB, la regolazione vigente in tema di qualità del servizio di trasporto, approvata con la deliberazione 602/2013/R/gas, come successivamente modificata ed integrata<sup>11</sup> (di seguito: RQTG), prevede uno standard specifico associato all'indicatore "*Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato di cui all'Articolo 23*" di due giorni lavorativi. Qualora l'impresa di trasporto non rispetti tale standard per cause ad essa imputabili, la stessa è tenuta a corrispondere un indennizzo automatico all'utente tramite i meccanismi ordinari di fatturazione; l'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione. Le richieste inerenti agli esiti delle sessioni di aggiustamento rientrano nel suddetto indicatore, poiché il comma 23.2 della RQTG recita che "*Il tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità si applica alle richieste di revisione della contabilità mensile e di conguaglio*".

**Spunto di consultazione Q.3: *Messa a disposizione dei dati agli utenti per segnalazioni***

*Si condividono gli orientamenti dell'Autorità? Se no, per quali motivi?*

*Quali termini temporali si ritengono idonei?*

*Si ritiene opportuna l'introduzione di una finestra temporale anche a favore degli UdB? Se sì, con quali tempistiche e responsabilità?*

## **5. Obblighi informativi propri del RdB**

- 5.1 L'attuale reportistica che il RdB è tenuto a mettere a disposizione e/o pubblicare sul proprio sito internet (i già citati commi 30.1 e 30.2 del TISG) è funzionale alla divulgazione ai soggetti interessati degli esiti della sessione di aggiustamento.
- 5.2 Si ritiene opportuno introdurre altri meccanismi informativi che possano essere utili alla corretta gestione dei dati necessari per la determinazione delle partite fisiche. Ad esempio, si potrebbe pensare ad un report oppure ad una messaggistica

<sup>10</sup> Comunicato del 7 ottobre 2005, "*TISG: Attività funzionali alla rideterminazione della prima sessione di aggiustamento*".

<sup>11</sup> Con deliberazione 177/2014/R/gas, deliberazione 636/2014/R/gas e deliberazione 250/2015/R/gas.

che informi l'ID che il totale prelevato inserito a sistema è significativamente (il 50%) inferiore o superiore al totale transitato nel punto secondo i verbali di misura. All'informativa dovrebbe seguire un'azione di verifica dei dati con conseguente sistemazione degli stessi.

### 5.3 Alcuni operatori hanno richiesto di:

- a) inserire nel report di esito della sessione tutte le ReMi, comprese quelle che non rientrano nel ricalcolo per la mancata comunicazione di dati nuovi da parte dell'ID, con lo scopo di rendere più agevole il controllo finale da parte degli UdB rispetto a quanto atteso sulla base delle conoscenze in loro possesso;
- b) pubblicare tutte le informazioni utilizzate per la determinazione del calcolo, come l'abbinamento ReMi/zona climatica (definita dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.), necessario per il calcolo dei fattori di correzione estivo e invernale, i già citati termini  $\gamma E$  e  $\gamma I$ .

#### **Spunto di consultazione Q.4: Altri obblighi informativi**

*Si condividono gli orientamenti dell'Autorità?*

*Si intravedono ulteriori elementi migliorativi della regolazione vigente?*

## **6. Fatturazione dei corrispettivi da parte del RdB**

- 6.1 Come anticipato al precedente paragrafo 1.4, lettera a), visti gli esiti della sessione di aggiustamento di maggio, con la deliberazione 276/2015/R/gas l'Autorità ha ritenuto opportuno sospendere il pagamento delle fatture emesse<sup>12</sup>, nonché il conteggio delle medesime nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti dell'utente.
- 6.2 In ottemperanza alle disposizioni approvate con la deliberazione ARG/gas 45/11, come successivamente modificata ed integrata, il RdB ha predisposto un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente. A tal fine, per ogni utente, il RdB determina l'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (di seguito: EPSu<sub>K</sub><sup>13</sup>) e l'Esposizione Massima del Sistema

<sup>12</sup> Le partite fisiche determinate in fase di aggiustamento sono oggetto di valorizzazione economica sulla base del Prezzo di Sbilanciamento relativo al giorno cui le medesime si riferiscono (partite economiche di aggiustamento).

<sup>13</sup> E' determinato su base giornaliera come somma delle: 1) fatture (attive, passive ed eventuali note credito) emesse in relazione al servizio di bilanciamento e non ancora venute a scadenza; 2) partite economiche relative al servizio di bilanciamento non ancora determinate in via definitiva o non ancora fatturate relative al periodo precedente al giorno in cui è effettuata la determinazione; 3) partite economiche relative al servizio di bilanciamento che possono insorgere nei 3 giorni successivi rispetto al giorno in cui è effettuata la determinazione.

nei confronti dell'Utente (di seguito:  $MEPSu_K$ ) e provvede giornalmente a verificare che, per ciascun utente, sia rispettata la condizione  $EPSu_K < MEPSu_K$ . Il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita dei requisiti per l'accesso al sistema, con conseguente risoluzione del contratto di trasporto laddove l'utente non provveda al ripristino dei requisiti medesimi entro il settimo giorno di calendario successivo alla data della comunicazione di perdita dei requisiti<sup>14</sup>. A copertura dell' $EPSu_K$ , l'utente deve presentare una garanzia finanziaria in una delle seguenti forme, ovvero in una combinazione delle stesse:

- a) deposito cauzionale non fruttifero;
- b) garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da primario istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera;
- c) gas di proprietà dell'utente in giacenza presso l'impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto;
- d) rating creditizio, ovvero lettera di garanzia societaria.

6.3 In esito alla sessione di aggiustamento di maggio, è stata segnalata l'opportunità di rivedere le tempistiche, sollecitando la definizione di tempi certi e più ragionevoli (almeno dieci giorni lavorativi) a valle della pubblicazione degli esiti per la presa in carico, all'interno del termine  $EPSu_K$ , delle partite economiche connesse agli esiti della sessione in considerazione della rilevanza economica che le stesse possono assumere, in quanto relative a uno o più anni. Un'associazione di operatori ha osservato che l'attribuzione nell' $EPSu_K$  del saldo netto delle partite economiche di aggiustamento di ogni UdB dovrebbe avvenire solo successivamente all'emissione del relativo documento contabile. Infine, è stata rilevata come critica una previsione riguardante le partite economiche di aggiustamento a credito, per le quali il Codice di rete stabilisce che saranno regolate in proporzione a quanto incassato dal RdB.

6.4 Il capitolo 18 del Codice di rete del RdB descrive le modalità di fatturazione delle partite economiche determinate in sede di bilanciamento e di aggiustamento, i corrispettivi per il servizio di trasporto, nonché altre tipologie di fattura derivanti dalle attività di competenza. La fatturazione del corrispettivo di aggiustamento è trattata al paragrafo 4.1.6, dove è previsto che la fattura sia emessa entro:

- a) l'ultimo giorno rispettivamente del mese di ottobre per la sessione di aggiustamento annuale e del mese di maggio per la pluriennale (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo), nei confronti degli UdB che risultano avere una posizione debitoria;

---

<sup>14</sup> Il RdB provvede, altresì, alla sospensione delle funzionalità del Sistema PSV che consentono all'utente la cessione di gas ad altri utenti e alla comunicazione di tale circostanza al GME per le opportune azioni di competenza sul Mercato e sulla Piattaforma PB-Gas e alle imprese di Stoccaggio per le opportune azioni di competenza previste al Codice di Stoccaggio delle imprese stesse.

- b) il mese di novembre per la sessione di aggiustamento annuale ed entro il mese di giugno per quella pluriennale per l'emissione da parte del RdB delle note a credito.
- 6.5 Il termine di pagamento della fattura poi, è pari a 15 giorni dalla data di emissione della stessa. Le fatture sono rese disponibili tramite una apposita funzionalità *web* e l'utente viene informato di volta in volta circa il momento a partire dal quale potrà visualizzare e stampare le fatture di propria competenza, nonché gli allegati esplicativi delle stesse; il loro mancato pagamento comporta la risoluzione anticipata del contratto di trasporto. Ai fini della determinazione dell'EPSu<sub>K</sub>, il Codice di rete prevede che le fatture pagate dall'utente vengano contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dall'UdB; le fatture passive e le note credito vengano contabilizzate entro la data di effettiva scadenza delle stesse e tutte le fatture vengano recepite nel computo dell'EPSu<sub>K</sub> entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.
- 6.6 In considerazione di quanto previsto dalla regolazione e di quanto indicato dal Codice di rete, sopra richiamato ai precedenti paragrafi 6.4 e 6.5, sembra che un elemento di incertezza, che potrebbe essere fonte di criticità per gli operatori, sia l'effettiva data di emissione del bilancio di aggiustamento<sup>15</sup>. Da questa dipende, poi, il termine di emissione delle relative fatture. Anche se non ancora fatturate, le partite economiche determinate in sito alla sessione di aggiustamento contribuiscono al computo dell'EPSu<sub>K</sub>. L'incertezza sulla data effettiva in cui avviene la determinazione delle stesse e, di conseguenza, la loro fatturazione, potrebbe essere un elemento su cui intervenire.
- 6.7 L'Autorità intende non sottovalutare le istanze avanzate dagli operatori, anche in ragione del fatto che, trattandosi di partite economiche di aggiustamento attinenti uno o più anni, gli importi potrebbero essere impegnativi per l'utente<sup>16</sup>. Si ritiene corretto garantire la massima trasparenza su tempistiche e modalità inerenti ai flussi informativi funzionali alla gestione del processo e del servizio e, pertanto, si propone di individuare una data precisa per la messa a disposizione degli esiti della sessione di aggiustamento.
- 6.8 Tale soluzione non intercetta, però, la problematica connessa al potenziale incremento del termine EPSu<sub>K</sub>, la cui entità è difficilmente prevedibile per l'UdB e che potrebbe metterlo in difficoltà con il ripristino delle garanzie, né quella relativa al fatto che, per il meccanismo di neutralità correttamente introdotto a favore del RdB nella gestione delle partite economiche derivanti dalla sessione di

---

<sup>15</sup> Secondo la disciplina vigente la messa a disposizione degli esiti delle sessioni di aggiustamento deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno per l'annuale ed il 31 maggio per la pluriennale.

<sup>16</sup> Vale la pena sottolineare che la regolazione prevede l'eventuale compensazione delle partite economiche derivanti dalle sessioni relative ai diversi anni di competenza.

aggiustamento, il RdB prima incassa, con il rischio che qualche operatore sia nel frattempo non più attivo, e successivamente paga gli UdB che vantano crediti<sup>17</sup>.

- 6.9 Con riferimento alle partite economiche di aggiustamento attribuite ad UdB senza contratto di trasporto nell'anno termico in cui la sessione viene determinata, si ritiene opportuno valutare, eventualmente nell'ambito di quanto già previsto in materia con il documento per la consultazione 613/2015/R/gas, possibili interventi in termini di estensione del periodo di validità delle garanzie finanziarie già presentate dall'utente, in modo tale da assicurare la copertura delle due sessioni di aggiustamento di ottobre e maggio, quindi almeno fino a 2 mesi dopo la determinazione delle partite economiche di aggiustamento per la sessione pluriennale, anche considerando importi decrescenti nel tempo (visto che la probabilità di avere la disponibilità di un nuovo dato di misura o di una rettifica decresce con il passare del tempo).
- 6.10 Infine, si ritiene opportuno ridurre il ritardo temporale esistente tra le fatture emesse dal RdB in esito alla sessione di aggiustamento e le note a credito emesse a favore degli UdB, ad esempio prevedendo che le seconde siano emesse non più tardi di due giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento delle prime.

**Spunto di consultazione Q.5: Fatturazione dei corrispettivi da parte del RdB**

*Si condivide? Che termini si ritengono adeguati?*

*Si condivide quanto illustrato ai precedenti punti 6.9 e 6.10? Cosa si propone in tema di garanzie?*

*Si intravedono ulteriori elementi migliorativi della regolazione vigente?*

## **7. Le penali per supero di capacità**

- 7.1 Come noto, in esito alla sessione di bilanciamento mensile, il RdB procede all'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio e di scostamento<sup>18</sup> di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02. Con la determinazione delle partite fisiche di aggiustamento, i corrispettivi di scostamento<sup>19</sup> non sono oggetto di conguaglio.

<sup>17</sup> Ai sensi del Codice di rete, il RdB provvede a comunicare all'Autorità gli eventuali ammontari non riscossi, debitamente documentati, ai fini del recupero e della successiva restituzione agli UdB in posizione creditoria.

<sup>18</sup> Ai sensi della deliberazione n. 137/02, lo scostamento è la differenza per ciascun utente e per ciascun punto di consegna o riconsegna fra la capacità utilizzata e la capacità conferita su base giornaliera

<sup>19</sup> Il comma 17.9 della deliberazione n. 137/02 prevede che: "Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di riconsegna superiore al 10 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento."

- 7.2 Potrebbe essere opportuno garantire il conguaglio di una penale dovuta ad un errore di misura non individuato per tempo, ma resosi evidente successivamente all'effettuazione del bilancio mensile. Peraltro, un errore di misura rilevante su rete di distribuzione potrebbe comportare l'applicazione anche del corrispettivo per scostamento sulla relativa uscita<sup>20</sup>. Conseguentemente un intervento in materia deve considerare anche i seguenti aspetti:
- a) il conguaglio potrebbe generare una nuova penale, determinata in sede di aggiustamento e non in esito alla sessione di bilanciamento;
  - b) il conguaglio dovrebbe riguardare anche le uscite e non solo i punti di riconsegna della rete di trasporto;
  - c) l'attuale regime prevede una semplificazione delle attività in carico al RdB, mentre il suo cambiamento implicherebbe maggiori oneri gestionali e amministrativi.
- 7.3 Per ovviare a quest'ultimo punto, si potrebbe ipotizzare di dare mandato al RdB di implementare una opportuna reportistica che permetta di evidenziare valori di prelevato particolarmente elevati rispetto all'immesso o, comunque, non coerenti con la capacità conferita all'UdB sul punto. Tale soluzione sarebbe efficace soprattutto in caso di supero molto elevato e, se sussistono le condizioni, consentirebbe di intervenire già in sede di bilanciamento, sfruttando i giorni a disposizione dell'utente per fare osservazioni sulla contabilità.

**Spunto di consultazione Q.6: Penali per supero di capacità**

*Si condivide quanto illustrato? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?*

---

<sup>20</sup> Il comma 17.8 della deliberazione n. 137/02 prevede che: “Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di uscita superiore al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,5 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di uscita in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 15 per cento...”

**SEZIONE 2**  
**Attività svolte dal responsabile del bilanciamento**

**Articolo 17**

*Determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza di ciascun UdB*

17.1 Il RdB determina con riferimento a ogni giorno  $k$  dell'anno civile  $a$  di competenza della sessione di aggiustamento e per ogni punto di consegna:

a) ~~i termini  $G_{UdD,UdB,k}$  e  $NG_{UdD,PROF,UdB,k}$  in base alla informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema, alla quota parte dei corrispondenti termini di competenza di ciascun UdD attribuibile a ciascun UdB;~~

b) ~~i termini:~~

~~$$G_{UdB,k} = \sum_{UdD} G_{UdD,UdB,k} \quad \forall UdB, \forall k$$~~

~~$$NG_{UdB,PROF,k} = \sum_{UdD} NG_{UdD,PROF,UdB,k} \quad \forall UdB, \forall k$$~~

a) la quota corrispondente alla componente termica dei prelievi dei punti misurati mensilmente, semestralmente o annualmente  $NG_{UdD,PROF,k}$  di competenza di ciascun UdD:

$$NG_{UdD,PROFT,k} = NG_{UdD,PROF,k} \cdot \beta1_{PROF} \cdot c1_{i,j,k}^{\%}$$

b) il prelievo giornaliero complessivo di competenza di ciascun UdD e il prelievo giornaliero complessivo, sommando i prelievi giornalieri nella titolarità dell'impresa di distribuzione

$$Q_{UdD,k} = \sum_{PROF} NG_{UdD,PROF,k} + G_{UdD,k} + GID_{UdD,k}$$

$$Q_k = \sum_{UdD} Q_{UdD,k}$$

c) la componente termica del prelievo giornaliero attribuito a ciascun UdD e la componente termica del prelievo giornaliero attribuito a tutti gli UdD:

$$QT_{UdD,k} = \sum_{PROF} NG_{UdD,PROFT,k}$$

$$QT_k = \sum_{UdD} QT_{UdD,k}$$

d) il fattore di correzione annuale  $\gamma A$ :

$$\gamma A = \frac{\sum_{k=1}^{na} (IN_k - Q_k)}{\sum_{k=1}^{na} Q_k}$$

dove:

- $IN_k$  è il quantitativo di gas naturale immesso al punto di consegna nel giorno  $k$ ;
- $na$  è il numero di giorni dell'anno  $a$ ;

e) gli stessi termini di cui ai punti b) e c) moltiplicati per il coefficiente  $\gamma A$ :

$$\begin{aligned} QA_{UdD,k} &= Q_{UdD,k} \cdot (1 + \gamma A) & QA_k &= Q_k \cdot (1 + \gamma A) \\ QAT_{UdD,k} &= QT_{UdD,k} \cdot (1 + \gamma A) & QAT_k &= QT_k \cdot (1 + \gamma A) \end{aligned}$$

f) la componente non termica del prelievo giornaliero attribuito a ciascun UdD e a tutti gli UdD:

$$QANT_{UdD,k} = QA_{UdD,k} - QAT_{UdD,k} \qquad QANT_k = QA_k - QAT_k$$

g) i fattori di correzione  $\gamma I$ , relativo al periodo invernale e  $\gamma E$ , relativo al periodo estivo:

$$\gamma I = \frac{\sum_{k \in I} (IN_k - QA_k)}{\sum_{k \in I} QAT_k} \qquad \gamma E = \frac{\sum_{k \in E} (IN_k - QA_k)}{\sum_{k \in E} QAT_k}$$

dove:

- $I$  è l'insieme dei giorni del periodo invernale;
- $E$  è l'insieme dei giorni del periodo estivo;

h) la parte invernale e la parte estiva dei profili con componente termica, relativi a ciascun UdD e totali, adeguati rispettivamente per i coefficienti  $\gamma I$  e  $\gamma E$ :

$$\begin{aligned} QIT_{UdD,k} &= QAT_{UdD,k} \cdot (1 + \gamma I) & QIT_k &= QAT_k \cdot (1 + \gamma I) & \forall k \in I \\ QET_{UdD,k} &= QAT_{UdD,k} \cdot (1 + \gamma E) & QET_k &= QAT_k \cdot (1 + \gamma E) & \forall k \in E \end{aligned}$$

- i) i prelievi attribuiti a ciascun UdD, corretti per i coefficienti  $\gamma A$  e  $\gamma I$  e i coefficienti  $\gamma A$  e  $\gamma E$ :

$$QI_{UdD,k} = QIT_{UdD,k} + QANT_{UdD,k} \quad QI_k = QIT_k + QANT_k \quad \forall k \in I$$

$$QE_{UdD,k} = QET_{UdD,k} + QANT_{UdD,k} \quad QE_k = QET_k + QANT_k \quad \forall k \in E$$

- j) la ripartizione tra gli UdD della differenza, **ai prelievi termici d'inverno e a tutti in estate**, tra il gas attribuito a tutti gli UdD (dopo la correzione per i fattori  $\gamma A$ ,  $\gamma I$  e  $\gamma E$ ) ed il prelievo giornaliero complessivo determinato con riferimento al punto di consegna:

$$RI_{UdD,k} = (QI_k - QA_k) \cdot \frac{QIT_{UdD,k}}{QIT_k} \quad \forall k \in I$$

$$RE_{UdD,k} = (QE_k - QA_k) \cdot \frac{QE_{UdD,k}}{QE_k} \quad \forall k \in E$$

- k) la ripartizione tra gli UdD della differenza tra il gas attribuito a tutti gli UdD (dopo la correzione per i fattori  $\gamma A$ ,  $\gamma E$ ,  $\gamma I$ ) e il gas immesso al punto di consegna:

$$RgI_{UdD,k} = (IN_k - QI_k) \cdot \frac{QIT_{UdD,k}}{QIT_k} \quad \forall k \in I$$

$$RgE_{UdD,k} = (IN_k - QE_k) \cdot \frac{QE_{UdD,k}}{QE_k} \quad \forall k \in E$$

- l) in base alle informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema, il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas  $k$  al punto di consegna:

$$T_{REMI,UdB,k} = \sum_{UdD} QA_{UdD,UdB,k} + \sum_{UdD} RI_{UdD,UdB,k} + \sum_{UdD} RE_{UdD,UdB,k} + \sum_{UdD} RgI_{UdD,UdB,k} + \sum_{UdD} RgE_{UdD,UdB,k}$$

$$\forall REMI, \forall UdB, \forall k$$

- m) il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas  $k$ :

$$T_{UdB,k} = \sum_{REMI} (T_{REMI,UdB,k} + CD_{REMI,UdB,k}) \quad \forall UdB, \forall k$$

dove:

- $CD_{REMI,UdB,k}$  sono i prelievi giornalieri dei punti di riconsegna della rete di trasporto presso clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.